



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-125 DATA 11/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

11/06/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-240 del 10/06/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

RICHIAMATI

-il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

-l'ordinanza sindacale n.112 del 29 maggio 2020, con la quale sono state stabilite fino a cessata emergenza le seguenti misure:

1) è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°109/2020;

2) è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (a partire dalle ore 8.00 del 30 maggio 2020 è inoltre consentito l'accesso alle me-

desime spiagge, scogliere ed arenili, anche per lo stazionamento, secondo le seguenti misure:

- lo stazionamento è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.59 di ogni giorno, mentre resta interdetto dalle ore 20.00 alle ore 7.59;

Accesso contingentato alle seguenti spiagge libere comunali:

- Rio Lupara
 - Vesima
 - Villa Azzurra
 - Pegli ponente
 - Pegli levante
 - Punta Vagno
 - Multedo
 - San Giuliano
 - Vernazzola
 - Sturla – Via del Tritone
 - Sturla- V Maggio
 - Priaruggia
 - Bai
 - Divisone Acqui
 - Scalo Quinto ponente
 - Murcarolo
 - Caprafico
-
- gli accessi a suddette spiagge, opportunamente segnalati da apposita cartellonistica, saranno presidiati da operatori addetti, al fine di consentire l'ingresso in sicurezza sia ai singoli che ai gruppi familiari, fino al raggiungimento della capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza;
 - la cittadinanza potrà verificare in tempo reale l'effettiva disponibilità di posti presso le spiagge di cui sopra mediante l'App "SpiaggiaTi", al fine di conoscerne con anticipo la situazione;
- 1) le spiagge di Voltri restano interdette allo stazionamento fino al completamento delle operazioni di ripascimento, tuttora in corso, e saranno successivamente aperte con accesso contingentato, secondo quanto descritto al punto 3);
 - 2) tutte le altre spiagge, gli arenili e le scogliere non espressamente succitate saranno accessibili nel rispetto della prescrizione della distanza di sicurezza interpersonale sopra richiamata di mt. 3 tra gli ombrelloni e mt. 1, 5 tra i lettini o gli asciugamani di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché dell'uso della mascherina come di seguito esplicitato al punto 6);
 - 3) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della pro-

prietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. È infine obbligatorio per accedere alle spiagge, alle scogliere ed agli arenili comunali, fino al raggiungimento della propria postazione.

Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

3) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

CONSIDERATO

Che l'andamento del trend nazionale e regionale dei contagi da Covid 19 rende opportuno un adeguamento delle misure di prevenzione della possibile diffusione del contagio da Covid 19 previste dall'Ordinanza sindacale n. 112/2020;

ATTESO

Che l'afflusso alla spiaggia di Punta Vagno, dal 30 maggio, non rende necessario il presidio fisso degli accessi, e che pertanto l'elenco di cui alla sopra richiamata ordinanza sindacale n. 112/2020 può essere modificato in tal senso;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;
- sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

A partire dalle ore 00:00 del 11/06/2020 fino a cessata esigenza, sono adottate su tutto il territorio comunale le seguenti misure:

1. è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Bocca-dasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°112/2020;
2. la riapertura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici descritti nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, in conformità con l'art 1, comma 1, lettera b e dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei 6 anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore che di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, nonché delle misure di anti contagio (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo di mascherina da parte di tutte le persone presenti). In mancanza di tali requisiti, la attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Locale.
3. è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari), passeggiate motorie;
4. è inoltre consentito l'accesso alle spiagge, scogliere ed arenili, anche per lo stazionamento, secondo le seguenti misure:
 - lo stazionamento è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.59 di ogni giorno, mentre resta interdetto dalle ore 20.00 alle ore 7.59;
 - l'accesso contingentato alle seguenti spiagge libere comunali:
 - Rio Lupara
 - Vesima
 - Villa Azzurra
 - Voltri
 - Pegli ponente
 - Pegli levante
 - Multedo
 - San Giuliano
 - Vernazzola

- Sturla – Via del Tritone
 - Sturla- V Maggio
 - Priaruggia
 - Bai
 - Divisone Acqui
 - Scalo Quinto Ponente
 - Murcarolo
 - Caprafico
- gli accessi a suddette spiagge, opportunamente segnalati da apposita cartellonistica, saranno presidiati da operatori addetti, al fine di consentire l’ingresso in sicurezza sia ai singoli che ai gruppi familiari, fino al raggiungimento della capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza;
 - la cittadinanza potrà verificare in tempo reale l’effettiva disponibilità di posti presso le spiagge di cui sopra mediante l’App “SpiaggiaTi”, al fine di conoscerne con anticipo la situazione;
5. tutte le altre spiagge, gli arenili e le scogliere non espressamente succitate saranno accessibili nel rispetto della prescrizione della distanza di sicurezza interpersonale sopra richiamata di mt. 3 tra gli ombrelloni e mt. 1, 5 tra i lettini o gli asciugamani di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché dell’uso della mascherina come di seguito esplicitato al punto 6);
 6. l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all’art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è fortemente raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all’interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. È infine obbligatorio per accedere alle spiagge, alle scogliere ed agli arenili comunali, fino al raggiungimento della propria postazione.

Sono comunque esclusi, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

L’Ordinanza sindacale n. 112/2020 è revocata.

MANDA

- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci

AREE GIOCO - COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO 1 - CENTRO EST	
1	Acquasola;
2	Villa Croce;
3	Villa Gruber;
4	Villa Piaggio;
5	Giardini Don Acciai.

MUNICIPIO 6 - MEDIO PONENTE	
1	Aree gioco villa Rossi (x3 aree);
2	Piazza dei Micone;
3	Villa Sciallero -Rodari;
4	Aree gioco giardini Melis.

MUNICIPIO 2 - CENTRO OVEST	
1	Giardini Pavanello, Via P.Retì;
2	Giardini Villa Giuseppina, Via Bologna 21;
3	Giardini Piazzetta Croce D'Oro, Via Cantore;
4	Giardini Villa Currò, Via dei Landi;
5	Giardini Erba Voglio, Via Ferrara 114/3

MUNICIPIO 7 - PONENTE	
1	Voltri Piazza Odicini;
2	Pra Piazza Sciesa;
3	Pegli Giardini Molo Torre;
4	Villa Doria;
5	Quartiere Canova Area Pianacci.

MUNICIPIO 3 - BASSA VALBISAGNO	
1	Villa Imperiale;
2	Giardini di Piazza Martinez;
3	Giardini "Aquila Randagie" di piazza Terralba;
4	Giardini di piazza S. Maria a Quezzi;
5	Giardini di v.le Bracelli attigui alla scuola Fanciulli Cambiaso.

MUNICIPIO 8 - MEDIO LEVANTE	
1	Piazza Remondini;
2	Piazza Rossetti;
3	Piazza Palermo;
4	Giardini Esposito - Chiesa di Santa Teresa via Boselli;
5	Valletta Cambiaso ingresso da Piazza Leopardi.

MUNICIPIO 4 - MEDIA VALBISAGNO	
1	Casazza - Mirto;
2	Cavagnaro - c/o GeEst;
3	Falco - c/o via Sertoli;
4	Marsano;
5	Pertini - Canova - c/o via Canepa.

MUNICIPIO 9 - LEVANTE	
1	Parco giochi- c/o Parchi di Nervi;
2	Piazzale Rusca -Giardini di Quinto;
3	Località Quarto -Villa Stalder;
4	Località Borgoratti-Giardini di via Tanini;
5	Sturla - Giardini di via Bottini.

MUNICIPIO 5 - VALPOLCEVERA	
1	Piazzale Emilio Guerra
2	Giardini Via Carnia / Giardini Teglia (adiacenti ad Eurospin)
3	Giardini Elio Magnanego all'interno di Villa Carrega
4	Giardini Morchio San Quirico
5	Giardini Soave Pontedecimo.

